

PIANO DI ATTIVITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, sulla base dell'art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai contestuali e dai correlati procedimenti di valutazione della performance.

La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della "Riforma Brunetta" (artt. 4 e 14 d.lgs 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e OIV.

Pur in presenza di questa disposizione però, il Consiglio ha inteso dotarsi di un piano di attività rispetto al quale valutare "ex post" il raggiungimento degli obiettivi sia a livello di Ente che a livello dei singoli settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ordine.

Le attività vengono così valutate dal Consigliere Segretario, che in assenza di figure dirigenziali, assume una veste di tipo amministrativo-gestoria, d'intesa col Presidente, così da procedere alla distribuzione del fondo incentivante la produttività, secondo criteri ben definiti, una volta che sia preliminarmente accertato l'efficace conseguimento degli obiettivi.

I piani di attività sono gli elementi costitutivi del contratto integrativo pubblicato.

Lecce, 16 novembre 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Donato Giannuzzi